

Decreto Carburanti-bis, il credito d'imposta Transizione 5.0 sale all'89,77%

9 Aprile 2026

Dal Decreto Carburanti-bis" (42/2026), in vigore dal 4 aprile scorso, arriva un supporto importante per le imprese che avevano investito in tecnologia e risparmio energetico (programma Transizione 5.0) ma erano rimaste senza incentivo perché i fondi erano esauriti. Il provvedimento stabilisce un credito d'imposta pari all'89,77% di quello richiesto per investimenti effettuati entro la fine del 2025 in beni materiali e immateriali a contenuto tecnologico, nel limite di risorse pari a circa 1,3 miliardi di euro, nonché un contributo finanziario che sfiora i 200 milioni di euro per le spese relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, compresi i sistemi di accumulo.

Viene, così, superato l'iniziale riconoscimento del credito d'imposta pari al 35% di quello richiesto dai cosiddetti "esodati" del Piano "Transizione 5.0", previsto dal recente Decreto Fiscale (38/2026). Ora, a seguito del positivo esito del tavolo di confronto presso il Mimit con le associazioni di categoria, cui ha partecipato anche l'Ance, il Decreto Carburanti-bis porta la misura del credito d'imposta richiesto all'89,77%, corrispondente a circa 1,3 mld di euro (in sostituzione dei 537 mln di euro stanziati a marzo a copertura della misura).

Credito d'imposta Transizione 5.0

L'incremento della misura riguarda, per il 2026, gli investimenti in beni strumentali ricompresi negli allegati A e B della legge 232/2016, mantenendo ferme le condizioni di accesso già definite:

invio delle comunicazioni di prenotazione del beneficio nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025;

verifica da parte del Gse (Gestore dei Servizi Energetici) della correttezza delle comunicazioni e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

comunicazione del Gse, entro il 30 aprile 2026, dell'importo del credito utilizzabile, previa informativa all'Agenzia delle Entrate;

utilizzo del credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire da cinque giorni dopo il via libera del Gse e comunque entro il 31 dicembre 2026.

A tal fine, viene utilizzato per intero lo stanziamento di 1,3 mld di euro, sempre per il 2026, stabilito dalla legge di Bilancio 2026 (art.1, co.770, Legge 199/2025) a copertura delle misure in favore delle imprese.

Come per l'utilizzo del beneficio fiscale Transizione 5.0 secondo le regole generali, anche il credito d'imposta pari all'89,77%, riconosciuto dal DI Carburanti-bis, non è soggetto:

al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250 mila euro);

al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln euro);

al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro.

Inoltre, il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed irap.

Contributo finanziario per il fotovoltaico

In aggiunta al credito d'imposta, il Decreto Carburanti-bis riconosce un contributo finanziario, pari a 197,7 mln di euro per il triennio 2026-2028, per gli investimenti in impianti volti all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, e per i relativi sistemi di accumulo, effettuati sempre entro fine 2025 e anch'essi già oggetto delle comunicazioni trasmesse entro il 27 novembre scorso. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato Ue.

Con questo contributo sono agevolate, altresì, le spese sostenute per le certificazioni riferite alla documentazione contabile collegata agli altri investimenti effettuati in chiave "Transizione 5.0" e per quelle necessarie a comprovare la riduzione dei consumi energetici, rilasciate dai soggetti abilitati.

Il contributo finanziario non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta "Transizione 5.0" richiesto con le comunicazioni presentate sempre entro il 27 novembre scorso per le medesime spese.

Con proprio decreto, il Mimit stabilirà le modalità di erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni ricevute dal Gse, relative alle spese sostenute.

Allegati

[DL_3_aprile_2026_n_42](#)

[Apri](#)